



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 123 / 2023

OGGETTO: RIDUZIONE PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALPIGNANO

L'anno 2023 addì 13 del mese di Ottobre
negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: RIDUZIONE PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALPIGNANO

IL SINDACO

Richiamati

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione;

Dato atto che il Comune di Alpignano è inserito nella zona climatica E e pertanto in base ai contenuti dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 ciò comporta un limite massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, ridotta a 13 ore per la stagione 2022/2023 per effetto del decreto del ministro della transizione ecologica n. 383 del 06/10/2022;

Considerato che:

- la sostenibilità ambientale, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera sono tematiche prioritarie di questa Amministrazione;
- l'attuale contesto internazionale è causa di instabilità del sistema di approvvigionamento internazionale del gas naturale, con conseguente esigenza di rivedere le politiche di utilizzo anche tramite l'adozione di misure volte alla riduzione programmata dei consumi;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un importante, anche se non la principale, fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;
- le temperature registrate in Piemonte dalle stazioni meteorologiche dell'ARPA, nelle ultime settimane sono state superiori alle medie stagionali.

Ritenuto che un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, con posticipo di accensione ed anticipo dello spegnimento, la riduzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'accordo del bacino padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'Art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, pertanto di disporre il posticipo dell'accensione degli impianti termici al 22 ottobre 2023 e lo spegnimento all'8 aprile 2024

Visti pertanto:

Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 9 Gennaio 1991;

Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

ORDINA

per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D.Lgs. 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) La riduzione del periodo di esercizio con definizione di durata dello stesso dal 22 ottobre 2023 all'8 aprile 2024
- 2) La riduzione dell'orario di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno;
- 3) La riduzione di un grado della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013, ossia 19 gradi +2 gradi di tolleranza per tutti gli edifici, ad esclusione di quelle adibite ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18 gradi + 2 gradi di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza è valida anche per gli immobili serviti dalla rete del teleriscaldamento.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Alpignano www.comune.alpignano.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. Del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Steven Giuseppe Palmieri

IL SINDACO
PALMIERI STEVEN GIUSEPPE /
INFOCERT SPA
firmato digitalmente